

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,30.

GIOVANNI BIANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori (ore 9,35).

VALDO SPINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, sui giornali di oggi si legge – al di là del gioco delle smentite e delle controsmentite – che vi sarebbe chi pensa che il Presidente della Repubblica eserciti interferenze sui lavori del Parlamento. Chiunque sia stato a pronunciare queste parole, e mi auguro che non sia stato un ministro della Repubblica, perché ciò sarebbe veramente grave (ma questo ce lo diranno i giornali e gli intervistatori), intervengono per dire che il Parlamento guarda al Presidente Ciampi come ad un sicuro presidio delle istituzioni, come ad un garante del loro positivo funzionamento e che nessuna interferenza è venuta dal Quirinale nei suoi confronti. Credo, quindi, di interpretare il sentimento di tutti nel rinnovare la solidarietà e l'apprezzamento per l'operato del Presidente Carlo Azeglio Ciampi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa*).

PRESIDENTE. Onorevole Spini, mi associo alle sue espressioni di rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica. Prendo naturalmente atto delle sue dichiarazioni, però non posso avviare ora un dibattito politico su tale questione; se i gruppi parlamentari intenderanno farlo, hanno comunque gli strumenti per assumere le iniziative che riterranno opportune.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Boato, La Malfa, Lion, Paolo Russo, Tabacci, Tortoli, Trantino, Violante e Vitali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono novantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica della composizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 3 dicembre 2002, il Presidente ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o similare il deputato Domenico Bova, in sostituzione del deputato Alessandro Maran, dimissionario.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (3381)
(ore 9,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

**(Ripresa esame dell'articolo unico
- A.C. 3381)**

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 1), nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 2).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 3381 sezione 3).

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Passiamo dunque ora all'esame degli identici emendamenti Bonito 1.1, Gerardo Bianco 1.2 e Benedetti Valentini 1.3.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,40).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,05.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 3381.

**(Ripresa esame dell'articolo unico
- A.C. 3381)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bonito 1.1, Gerardo Bianco 1.2 e Benedetti Valentini 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, vorrei illustrare il mio emendamento 1.3, peraltro identico agli emendamenti Bonito 1.1 e Gerardo Bianco 1.2 che lo precedono...

PRESIDENTE. Abbia pazienza, ma è il momento in cui i colleghi rientrano in aula. Prego, onorevole Benedetti Valentini.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, vi sono due problemi relativi all'articolo 1 del decreto-legge e vorrei manifestarli con una certa sincerità.

Innanzitutto, con riferimento al decreto-legge in esame, sui cui requisiti di straordinaria necessità ed urgenza ognuno può avere le proprie opinioni (io sono piuttosto perplesso), vi è da dire che il capo I si occupa della soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Dobbiamo stabilire con precisione che non intendiamo - né di fatto lo facciamo - violare il dettato costituzionale. Quale che sia il nostro punto di vista sul mantenimento o

sulla soppressione di questa giurisdizione speciale, ossia del tribunale delle acque pubbliche, resta il fatto che la Carta costituzionale è chiarissima nel sancire, all'articolo 108, che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Non ignoro che studiosi di diritto parlamentare operino un distinguo. Nel momento in cui si incide su porzioni dell'ordinamento giudiziario che riguardano magistrature speciali, come in questo caso, il *vulnus* costituzionale non vi sarebbe, mentre indiscutibilmente vi sarebbe se si andasse ad incidere sulle strutture della giurisdizione ordinaria (ossia sul reticolo della Cassazione, delle corti d'appello o dei tribunali ordinari). Non lo ignoro e anzi mi conforto di questa sottolineatura. Resta, però, il fatto che con un decreto-legge sopprimiamo una magistratura ed una giurisdizione.

Questo è il primo elemento di perplessità perché, ove mai si intendesse questo potere come applicabile anche ad altre circostanze (spero che non sia così), si introdurrebbe un aspetto di violazione costituzionale che, sinceramente, non mi sentirei di avallare in alcun modo.

Un secondo aspetto particolarmente delicato, al di là del numero delle cause e degli affari devoluti a questa magistratura speciale, che numericamente non sono molti, attiene ad un principio di una certa importanza. Si prevede, infatti, nel successivo articolo 2 (riprenderò poi la parola sull'argomento), che la competenza passi alla magistratura ordinaria, ma soltanto con riferimento a ciascun territorio di corte d'appello, ossia che spetti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello territorialmente competente.

Qui non si va a regionalizzare (così come accadeva in precedenza) la competenza attuale, perché la competenza del tribunale che ha sede nel capoluogo di regione (ad esempio, Ancona, L'Aquila, Napoli e così via) non è estesa su tutto il territorio regionale, ma solo nel circondario di quel tribunale. Di conseguenza, andiamo a stabilire una gerarchia di com-

petenze tra tribunali che sono, invece, assolutamente dello stesso livello ed alla cognizione dei quali è devoluto lo stesso ambito di materie. In altre parole ed in termini più concreti (ho portato l'esempio dell'Abruzzo, ma ne potrei fare uno con riferimento a qualsiasi altra regione), non possiamo stabilire che il tribunale de L'Aquila è competente a giudicare su una o più materie, mentre quelli di Teramo, di Chieti, di Avezzano, di Vasto e di Lanciano non sono abilitati a conoscere quella materia. Né si vorrà sostenere, ragionevolmente o decentemente, che, dal punto di vista tecnico, quel tribunale del capoluogo della regione sarebbe più attrezzato (non ho capito sotto quale profilo) rispetto al tribunale che non ha sede nel capoluogo della regione.

Questo è un aspetto importante, al di là del numero ristretto di cause devolute alla magistratura delle acque, perché potrebbe stabilire un principio che, invece, non può essere assolutamente accolto.

Oltre alla notazione critica sono abituato ad indicare alcune soluzioni. La prima che propongo è quella dello stralcio dell'intero capo I e, dunque, degli articoli 1, 2, 3 e 4 perché ben potrebbe rimanere il provvedimento come un disegno di legge di iniziativa governativa ed andare avanti con i necessari approfondimenti per proprio conto. La seconda soluzione è quella di accogliere almeno il mio emendamento all'articolo 2, sottoscritto da numerosi parlamentari della Casa della libertà, per trasferire ai tribunali territorialmente competenti secondo Costituzione e secondo diritto la competenza che passa dai tribunali delle acque. La terza, infine, del tutto subordinata alle prime due, è quella di accogliere l'ordine del giorno che ho presentato, che tende ad eliminare il sospetto che possano stabilirsi principi incostituzionali e contro il sistema giudiziario.

Dunque, offro tre livelli di soluzione: dato che siamo in prima lettura, l'iter del provvedimento non ne soffrirebbe in alcun modo e non essendovi conseguenze di ordine finanziario, non vedo il motivo per cui tali osservazioni non potrebbero essere

recepite. Purtroppo, in Commissione il dialogo non ci ha portato molto avanti. Mi auguro che l'Assemblea sia più aperta a considerare la delicatezza di tali argomenti. Dunque, in maniera molto costruttiva, ho spiegato il motivo dell'emendamento soppressivo che vorrebbe essere prodromico allo stralcio dell'intero capo I e, in via subordinata, l'emendamento all'articolo 2 o, quanto meno, l'ordine del giorno da me presentato in materia (*Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, mi permetto di ricordare che lo stralcio su una legge di conversione di un decreto-legge è tecnicamente impossibile. Per quanto riguarda le altre due possibilità, sentiremo il Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, parlo a sostegno del mio emendamento 1.1., peraltro identico a quelli presentati dai colleghi Gerardo Bianco e Benedetti Valentini. Con tale emendamento si propone la soppressione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge, dunque la soppressione del capo I del decreto-legge, quello relativo all'abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Attraverso tale emendamento proponiamo una visione politica molto diversa da quella presentata dal Governo in relazione alla quale esprimiamo tutto il nostro dissenso. Nella relazione al provvedimento — e ciò è stato opportunamente ricordato in molti degli interventi in sede di discussione sulle linee generali — si legge che la motivazione giuridica e, quindi, anche politica che sostiene la scelta governativa di espungere dal nostro ordinamento la giurisdizione speciale dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche starebbe in due sentenze della Corte costituzionale. La prima di esse avrebbe dichiarato l'incostituzionalità del collegio dei tribunali regionali laddove i tribunali medesimi prevedono la presenza di giudici

non togati e laici aventi, però, la caratteristica di essere giudici di stessi nel senso che giudicherebbero su controversie ove diretta sarebbe la correlazione del giudice laico medesimo.

Sto parlando dei rappresentanti del genio civile.

Con la seconda pronuncia, la Corte costituzionale avrebbe sottolineato l'insufficienza, in relazione alla Carta costituzionale, della disciplina dei collegi dei tribunali speciali di cui stiamo parlando, in quanto non viene prevista la possibilità di giudici supplenti in grado di integrare i collegi laddove necessario. Non vi è chi non veda che la decisione politica del Governo di provvedere alla soppressione *tout court* dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche mal si concilia sul piano logico e su quello di stretto diritto con l'intento di essere rispettosi delle pronunce del giudice delle leggi e di adeguare il nostro ordinamento, *in parte qua*, cioè su questa materia, alle pronunce medesime. Tant'è che proprio per ovviare, e comunque proprio per corrispondere ai pronunciati della Corte costituzionale, erano giacenti presso il Parlamento un disegno di legge presentato al Senato — quindi una proposta normativa derivante direttamente dal Governo — ed una proposta di legge (quindi di iniziativa parlamentare) depositata dal presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Pecorella, che atteneva direttamente alla composizione dei tribunali, alla loro modifica e alla coerenza con la pronuncia di incostituzionalità.

Ecco perché, già solo per questo motivo, non possiamo condividere la scelta politica di espungere dal sistema giuridico la giurisdizione sulle acque pubbliche. Ciò anche perché — sgombrato il campo da queste motivazioni che, come abbiamo visto, non appaiono per nulla convincenti — crediamo che il Governo non abbia adeguatamente approfondito la realtà giudiziaria e giurisdizionale connessa alla funzionalità dei tribunali sulle acque pubbliche.

Giova allora ricordare al Governo e ai colleghi...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la invito a concludere.

FRANCESCO BONITO. ...che la giurisdizione sulle acque pubbliche si caratterizza per fattori di estrema importanza: in primo luogo, si tratta di una giurisdizione che attiene a controversie di elevato valore economico; in secondo luogo, è un contenzioso in relazione al quale è sempre stato difficile distinguere le situazioni giuridiche soggettive tutelate.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, purtroppo devo dirle che è terminato il tempo a sua disposizione.

FRANCESCO BONITO. Ma Presidente, poiché si tratta di un decreto-legge, pensavo che...

PRESIDENTE. Pur non essendo soggetto al contingentamento dei tempi, nel senso che si può intervenire in molti, tuttavia il tempo a disposizione per effettuare gli interventi sugli emendamenti è, come di consueto, pari a cinque minuti.

FRANCESCO BONITO. Ho capito, Presidente, allora mi avvio a concludere.

La distinzione tra l'interesse legittimo e il diritto soggettivo risulta sempre ardua e la soluzione che ci viene proposta, cioè l'eliminazione del tribunale regionale con la conseguente devoluzione delle controversie di interesse legittimo al TAR e di quelle di diritto soggettivo al tribunale ordinario, è in controtendenza rispetto all'evoluzione della giustizia e della giurisdizione amministrativa da noi promossa nella scorsa legislatura. Ormai in tema di giurisdizione si va verso un riparto che faccia riferimento alla giurisdizione esclusiva.

Ciò per superare il concetto che esistono diritti « più piccoli », gli interessi legittimi, in relazione ai quali vi debba essere una giurisdizione tutta particolare.

Anche per questo motivo politico di fondo, che a noi appare di straordinaria importanza, non possiamo accettare *tout court* la soppressione dei tribunali regio-

nali delle acque pubbliche e chiediamo all'Assemblea di sostenere l'emendamento suppressivo che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, se volessimo essere polemici, dovremmo dire che ogni tempo ha i governanti che si merita.

Il testo unico del 1933, che ha istituito i tribunali delle acque, è stato preceduto da una lunga istruttoria, effettuata da una commissione presieduta da Scialoja e mi pare giusto che una sciocchezza di questo genere provenga da un Governo in cui il ministro della giustizia è l'ingegner Castelli, che nei confronti di Scialoja è... un gigante!

Tutta la logica che ha presieduto al lungo travaglio giurisprudenziale e dottrinale che ha portato all'approvazione del testo unico sulle acque e, in coda, alle norme sulla giurisdizione, è dovuta proprio alla particolare specialità della materia delle acque. Infatti, si tratta di un'istituzione che segue al regio decreto del 1919, che rendeva pubbliche le acque. Dunque, vi è una competenza del tribunale regionale, come sezione speciale della corte d'appello, proprio perché è necessaria una particolare specializzazione.

Noi liguri, ad esempio, saremmo interessati a che ciò fosse approvato perché, per il tribunale regionale che tratta di diritti soggettivi, dobbiamo recarci a Torino, dunque in un'altra regione. Tuttavia, a mio avviso, il problema più grave è quello della soppressione del tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti, tale tribunale giudica di materie in cui sono connessi — è il discorso che stava per ultimare il collega Bonito — diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Una delle censure che abitualmente si fa alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi, ai quali in questo modo viene devoluta la competenza oggi attribuita al tribunale superiore delle acque pubbliche, è che

affidiamo la competenza a conoscere di diritti soggettivi a un giudice che, per *forma mentis*, per tradizione, per gli strumenti istruttori che ha a disposizione, conosce sufficientemente bene di interessi legittimi, ma non conosce altrettanto bene di diritti soggettivi. Dunque, vi è commistione di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Il tribunale superiore delle acque pubbliche ha due giurisdizioni: è giudice di appello per le pronunce del giudice di primo grado del tribunale regionale e, in alcuni casi, è anche giudice di unico grado. In quest'ultimo caso, è giudice delle controversie tra i privati e le amministrazioni in materia di regime delle acque pubbliche.

In un momento in cui, in tutt'Italia, lamentiamo il problema delle alluvioni e il problema della mancata sistemazione delle aree golenali, « uccidiamo » il giudice che, tradizionalmente, si è occupato — e bene — di questa materia.

Do ragione al collega Benedetti Valentini, ma è soprattutto la difesa del tribunale superiore delle acque pubbliche in unica sede quella che interessa per la difesa del sistema idrologico del nostro paese.

Signor Presidente, lei ha ragione. So benissimo che lo stralcio non è possibile. Per il momento direi che un intervento è possibile: sopprimere o ritirare questi primi articoli, dopo di che non troveranno più Scialoja ma si può individuare un giurista capace di istruire queste materie non in modo così affrettato e — se mi consentite — insensato. Il sottosegretario Vietti, per esempio, avrebbe la competenza per farlo. Nel riparto delle giurisdizioni si può trovare qualcosa di meglio, anche se è difficile. Per quanto riguarda il vuoto legislativo determinatosi con le sentenze interpretative della Corte costituzionale, la questione è semplice: è sufficiente prevedere un regime di incompatibilità per il primo grado e il problema è bello che risolto.

Quindi, insisto perché le parti in questione vengano espunte nel modo meglio

visto. Benedetti Valentini, non creda all'ordine del giorno. È come i sigari: non si nega a nessuno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, intervengo brevemente a sostegno delle ragioni espresse dai colleghi sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1. Si tratta di ragioni e di preoccupazioni non soltanto nostre ma evidentemente diffuse, poiché sono state espresse anche dal collega Benedetti Valentini. Oltretutto, alcuni emendamenti portano la firma di diversi deputati che sostengono il Governo e fanno parte della maggioranza. Quindi, si tratta di una preoccupazione diffusa in merito al capo I del decreto-legge.

Ribadiamo che la nostra opposizione alla soppressione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche deriva dal fatto che l'intervento proposto nel decreto-legge è sicuramente affrettato e mal concepito e non risponde alle preoccupazioni che lo ispirano e alle finalità che esso si prefigge. In tal modo si creerebbe un vuoto legislativo di grave portata. Come ha ricordato il collega Bonito, la Camera dei deputati ha cercato di affrontare il problema attraverso proposte di legge in materia. Con gli emendamenti soppressivi intendiamo esprimere la convinzione che questa materia debba essere oggetto di maggiore riflessione, per poter concepire meglio l'intervento. Quindi, invitiamo i colleghi a sostenere gli emendamenti soppressivi esprimendo un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale non per aggiungere la mia voce al coro — direi abbastanza ampio — di interventi negativi su questo decreto-legge, ma per dire che siamo in presenza di una situazione a dir

poco particolare. Con un decreto-legge da nessuno atteso, tant'è che la Commissione competente stava ragionando sulla medesima materia con una proposta di legge a firma estremamente autorevole del presidente della Commissione, onorevole Pecorella, il Governo interviene e *tout court* elimina quasi settant'anni di giurisdizione certamente speciale ma comunque di qualità. Si tratta della questione che interessa maggiormente con riguardo a questo decreto-legge, ossia quella dell'abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche.

PRESIDENTE. Onorevole Olivieri, la invito a concludere.

LUIGI OLIVIERI. Ma il Governo lo fa. E poi cosa succede, Presidente? Succede che il Governo non interviene in aula nell'ambito della discussione sulle linee generali e presenta numerosi emendamenti, alcuni dei quali anche qualificanti, per interpretare o per sistemare la normativa relativa ai tribunali delle acque pubbliche ma anche per altri motivi. Il Governo non interviene neppure nel Comitato dei nove dove si discute di questa materia e, in modo particolare, delle proposte emendative.

PRESIDENTE. Onorevole Olivieri, le ricordo che il tempo a sua disposizione è esaurito.

LUIGI OLIVIERI. Concludo, Presidente.

CESARE RIZZI. Parla da due ore! Lo fa parlare per mezz'ora, Presidente?

LUIGI OLIVIERI. Come si può discutere in questo modo di questioni così qualificate? Certamente non si può dire che l'urgenza derivi da due sentenze della Corte costituzionale.

Come si può discutere senza tenere in considerazione la bontà del lavoro fatto in quasi settant'anni da questa giurisdizione speciale? Quindi, questo è uno dei motivi fondanti per il quale si chiede, ovviamente,

la soppressione di questo articolo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, intervengo con qualche imbarazzo, dopo che l'onorevole Acquarone mi ha posto in concorrenza con Scialoja. Tuttavia, mi pare di dover notare che, ad ogni tentativo di intervento sulla materia della giustizia da parte del Governo e della maggioranza, si crea uno strano effetto di conservazione e quindi immediatamente scatta una sindrome di conservatorismo per cui, comunque, ci si arrocca a difendere l'esistente, a prescindere da qualunque valutazione di merito.

Qui siamo al paradosso che si arriva addirittura a difendere un simbolo dell'*ancien régime* giuridico, il tribunale superiore delle acque pubbliche, in merito al quale, per la verità, prima di questo intervento legislativo, tutti concordavano sull'opportunità, se non della soppressione, comunque, di una profonda rivisitazione. Teniamo conto, ma l'onorevole Acquarone lo sa bene, che il funzionamento di questo organismo giurisdizionale è ormai lontanissimo anche dai principi costituzionali del giusto processo: basti ricordare che l'impugnativa davanti al tribunale superiore come giudice amministrativo è limitata ad un unico grado e che l'impugnativa delle sue sentenze di fronte alle sezioni unite della Cassazione è ammessa con ricorso straordinario; quindi, siamo fuori dal nostro sistema giurisdizionale costituzionale. Di fronte a questa istituzione, ormai assolutamente anomala rispetto al nostro sistema, scatta comunque un fenomeno di arroccamento e di difesa che mi pare francamente poco comprensibile.

Rispetto alle sentenze della Corte costituzionale di qualche mese fa, ci siamo trovati di fronte ad un bivio. Avendo

quelle sentenze della Corte costituzionale determinato la sostanziale paralisi dei tribunali delle acque, o si interveniva riorganizzandoli e ristrutturandoli e, quindi, destinando risorse ulteriori a questi uffici, oppure era necessario imboccare l'altra strada che era quella di dividere la residua giurisdizione — stiamo parlando di 600 cause; certo, ha ragione l'onorevole Acquarone: si tratta di cause rilevanti e complesse, cause anche di valore — distribuendola tra gli uffici giudiziari esistenti, realizzando anche un risparmio di risorse.

Aggiungo — spero così di non dover più intervenire su questo punto — che la scelta del Governo è stata quella di passare da otto tribunali regionali delle acque (tanti erano quelli periferici) a trenta, quanti sono quelli presso le sedi di distretto di corte d'appello. Tutto questo per dire all'onorevole Benedetti Valentini che non c'è affatto un fenomeno di concentrazione degli uffici competenti su questa materia, ma, semmai, un forte effetto di decentramento. Certo, la scelta di mantenerli presso i tribunali sedi di distretto dipende dal fatto che la materia è comunque molto specialistica — su questo penso che siamo d'accordo anche con l'onorevole Bonito e con l'onorevole Acquarone — ed attiene a controversie particolari, normalmente gestite anche da professionisti molto specializzati. Quindi, francamente sarebbe immaginabile distribuirla a pioggia su tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto che questo poi comporterebbe una distribuzione proporzionale di risorse che oggi, nella nota carenza di personale, soprattutto amministrativo ma anche giudiziario, non siamo in grado di fare.

Resto perplesso anche di fronte all'obiezione dell'onorevole Bonito, ripresa anche dall'onorevole Acquarone, sui criteri di attribuzione, in base alla *summa divisio* tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. È vero — tutti lo sappiamo — che la tendenza va nel senso del superamento di questa ripartizione, tuttavia teniamo conto del fatto che comunque — è la situazione esistente — il tribunale superiore delle acque pubbliche giudica in una certa composizione con riferimento ai diritti sogget-

tivi ed in un'altra, completamente diversa, con riferimento agli interessi legittimi. Di fatto, quindi, non introduciamo tale divisione, ma semplicemente la manteniamo.

Pertanto, il Governo chiede la reiezione di tali emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non posso che ringraziare il rappresentante del Governo, finalmente presente in questa discussione, per aver affermato qualcosa di importante, anche se non la condivido.

Signor sottosegretario, non è vero che ogni tentativo di intervento del Governo corrisponde ad una nostra reazione di conservazione e di difesa dell'esistente. Non è così! Noi, viceversa, denunciavamo il fatto che ogni intervento del Governo si caratterizza marcatamente per essere controriformatore e anche ciò che si sta compiendo oggi presenta tale caratteristica e cercherò di spiegarne il motivo.

In primo luogo, noi denunciavamo — è sacrosanta la nostra denuncia — una questione di metodo: interveniamo, infatti, con lo strumento del decreto-legge, sulla base di una motivazione apparente, mi riferisco alle sentenze della Corte costituzionale, incidendo fortemente sull'attuale ordinamento. Lei, signor sottosegretario, certamente ricorderà, perché mi ha ascoltato in Commissione, quando la prima volta espressi l'opinione che un intervento sul tribunale superiore fosse necessario. Nessuno lo ha negato, ma denunciavamo che l'intervento avviene appunto con tale strumento e, soprattutto, sulla base di un'insufficiente valutazione politica e di un'insufficiente elaborazione culturale per quanto riguarda le proposte di riforma.

Un disegno di legge che ci avesse consentito un serio approfondimento della materia avrebbe certamente portato all'attenzione, anche del Governo, una serie di dati, di informazioni e di approfondimenti all'esito dei quali le scelte politiche del Governo, della maggioranza e dell'opposi-

zione sarebbero state più consapevoli. Oggi non lo sono.

Signor sottosegretario, le voglio ricordare che il Ministero della giustizia, anche se in tempi non più vicini a noi, ha insediato, presso il palazzo di via Arenula, due commissioni importanti che hanno affrontato, sotto l'aspetto teorico, giuridico, tecnico, culturale e politico, la questione della sussistenza o meno del tribunale superiore delle acque pubbliche e quella importante della riforma e dell'evoluzione di tale istituto.

La nostra posizione, per chiarezza, è la seguente: riteniamo che il sistema debba evolversi e che la riforma, mantenendo la suddivisione delle due giurisdizioni (interessi legittimi e diritti soggettivi), sia sbagliata perché non rappresenta una scelta politica riformista e proiettata verso il futuro. Si tratterebbe, infatti, di una scelta politica, questa sì, che difende l'esistente.

Noi riteniamo che la presenza di un contenzioso di 600 cause possa giustificare l'eliminazione del tribunale superiore, ma non quella, così avviene nei fatti, della giurisdizione delle acque pubbliche. Questa è la nostra preoccupazione reale.

Noi pensiamo che in questa materia siano necessari una giurisdizione specializzata e la presenza di una certa componente non togata e che occorra risolvere la questione del riparto di giurisdizione, andando verso il riconoscimento, anche in questa materia, di una giurisdizione esclusiva.

Questi sono i cardini riformatori in relazione ai quali non è stato possibile un approfondimento ed in relazione ai quali il Governo, per l'ennesima volta, mostra tutta la sua assenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Vietti è persona cortese e preparata, con la quale si può svolgere un discorso sereno. Capisco che non abbia la preparazione giuridica del ministro Castelli, di fronte alla quale tutti ci inchiniamo.

L'onorevole Bonito si è soffermato sui tribunali regionali. In ordine a questi non ho molto da dire: mi sono a volte recato a Torino, constatando che siete ancora talmente superbi da scrivere sulla corte d'appello: *curia maxima*. Per il resto, conosco maggiormente la storia del tribunale superiore delle acque pubbliche — era la vecchia Cassazione del Piemonte.

Non intendo fare una questione di distinzione per materia e di competenza, che sarebbe difficile. Dico che ha dato buoni risultati il fatto che nello stesso collegio siedano i giudici amministrativi che conoscono i vizi della pubblica amministrazione, ma che i giudici ordinari sono più abituati all'acquisizione delle prove, in una materia come questa in cui il problema delle prove è estremamente importante, quando si parla di un'alluvione, di una esondazione e quant'altro. Non sono quindi conservatore nel senso che intendo conservare a tutti i costi questo tipo di tribunale. Onestamente, fra le cose che a me non piace vi è il fatto che in un caso il tribunale sia giudice di appello e nell'altro sia giudice unico: su questo si può ragionare.

Se Scialoja, che, — ripeto — non aveva la cultura giuridica del ministro Castelli, ha impiegato anni per presiedere una commissione in materia di acque — tanto difficile che noi altri amministrativisti dicevamo che era Cervati ad occuparsene e ci rimettevamo — perché si trattava di materia complessa, di antichi diritti, in cui confluiscono aspetti civilistici ed aspetti amministrativi di discrezionalità tecnica, voi non potete improvvisamente chiudere e rimettere tutto — parlo della giurisdizione più delicata, quella sulle opere nelle aree golenali o nell'alveo dei fiumi — ad un giudice amministrativo che non potrebbe andare al di là di una verifica, e forse oggi i poteri li avrebbe, ma che sia per *forma mentis* sia per prassi non è in grado di fare.

Non diciamo quindi di non procedere. Diceva l'amico e collega Olivieri che si sta studiando un riordino della materia. Ebbene, suspendete, riordinate, riflettete, approvate qualche consulenza seria, ma non

respingete dall'ordinamento giuridico un istituto che in 70 anni di vita ha ben funzionato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo prendere partito oggi né per chi si oppone né per chi conviene su questa soppressione. Ciò che pensavo sull'argomento mi sono permesso di dirlo ieri.

Vorrei tuttavia svolgere due osservazioni, l'una circa l'irrilevanza del fatto che l'attuale ministro della giustizia non sia un tecnico giuridico. Questo è un argomento che non ha nulla a che vedere con il merito del provvedimento. Mi dispiace che ciò debba ricordarlo ad un giurista come il professor Acquarone, ricordandogli che il massimo civilista del secolo scorso, quando si trattò di fare il proprio testamento, lo fece in modo nullo.

La rilevanza di questo argomento fa da *pendant* alla irrilevanza, anzi all'erroneità dell'argomento del sottosegretario, quando contesta all'opposizione, di cui io non sono un fautore, per rivendicare a sé, — di cui io non sono un avversario —, la cosiddetta tutela dell'*ancien régime* giurisdizionale.

Vorrei ricordare al sottosegretario Vietti che la recente legge Cirami è stata portata avanti, dallo stesso Governo, nel nome della conservazione di un antico istituto e non già di un'innovazione. Quindi, chi è il conservatore e chi è l'innovatore? Non si tratta di posizioni precostituite, ma del valore e del contenuto di ciò che si accetta o di cui si diventa avversari.

Io non difendo il Governo, anzi, lo difendo dalle sue incoerenze. Non è possibile dare lezioni quando si è in errore proprio sulla materia stessa dell'erroneità! La legge Cirami vi ha battezzato, ed oggi vi pone in contraddizione con voi stessi quando vi permettete di contestare ad altri una contraddizione che, invece, è solo in

voi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, lei mi insegna che la *querelle* tra il nuovo e l'antico ha qualche secolo e non è stata ancora risolta. Si tratta di un bel tema su cui discutere (*Commenti del deputato Mancuso*).

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, vorrei osservare che il sottosegretario, nel suo intervento, non ci ha detto se, in via subordinata, il Governo sarebbe orientato ad accogliere l'articolato ordine del giorno che ho presentato. Io ed anche altri colleghi della maggioranza vorremmo saperlo, anche per poterci regolare ai fini delle votazioni sugli emendamenti. Si tratta di un ordine del giorno esplicativo, che tende a fugare le preoccupazioni che erano state manifestate in maniera piuttosto incisiva e, quindi, vorremmo sapere se il Governo è orientato ad accoglierlo.

PRESIDENTE. In genere, il Governo esprime il parere sugli ordini del giorno in un'altra fase del dibattito; però, se è volto a risolvere un problema politico...

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Inviterei l'onorevole Benedetti Valentini a ritirare il suo emendamento 1.3, rassicurandolo sul fatto che il Governo è orientato a valutare positivamente il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, accoglie l'invito al ritiro?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1.3.

FILIPPO MANCUSO. Lo faccio mio, signor Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, non è possibile, dal momento che può essere fatto proprio soltanto da un presidente di gruppo o da venti deputati. In ogni caso, gli emendamenti Bonito 1.1 e Gerardo Bianco 1.2 sono identici all'emendamento 1.3 testé ritirato dall'onorevole Benedetti Valentini.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.1 e Gerardo Bianco 1.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	145
<i>Hanno votato no</i> ..	196).

Chiedo al sottosegretario Vietti se accolga l'invito al ritiro dell'emendamento 1.4 del Governo avanzato dalla Commissione.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente, il Governo accoglie la richiesta della Commissione, pur essendo convinto che quell'emendamento rappresentasse una precisazione che poteva fugare qualche dubbio interpretativo successivo; tuttavia, il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'intervento sull'emendamento 2.3 del Governo per esprimere anche un commento tutto politico sull'emendamento 1.4 che è stato appena ritirato dal Governo. Questi due emendamenti infatti – l'uno ritirato e l'altro che sarà sottoposto adesso alla nostra votazione – sono la dimostrazione palese e conclamata della frettezza dell'intervento imposto dai tempi del decreto-legge e del fatto – e qui vediamo confermata la nostra tesi di fondo – che la scelta governativa sia stata una scelta non adeguatamente approfondita e non adeguatamente studiata.

Con l'emendamento 1.4 del Governo, testé ritirato, si introduceva una formula molto generica ossia che la presente normativa, una volta approvata, avrebbe dovuto prevalere su ogni altra norma incompatibile con il presente decreto-legge.

Ieri, il sottosegretario, durante il suo intervento, sottolineò che riteneva opportuna questa indicazione, ancorché generica, perché vi erano – e vi sono – nell'ordinamento molte norme che, in qualche modo, direttamente o indirettamente, fanno riferimento alla disciplina della giurisdizione delle acque pubbliche; ciò potrebbe provocare, in futuro, problemi interpretativi. Questo significa che il Governo, in questo momento, non conosce quali siano queste norme, di guisa che noi dovremmo sentire la responsabilità di intervenire con questa sorta di norma di chiusura da approvare alla cieca. Opportunamente, il Governo, recepite le nostre riflessioni (con la parola « nostre », in questo momento, mi riferisco alle riflessioni ed alle osservazioni dell'intera Commissione), ha ritenuto – come si dice, *melius re perpensa* – di ritirare l'emendamento.

La stessa discussione o, comunque, un'analoga riflessione politica ritengo siano necessarie in relazione all'emendamento 2.3 del Governo ora al nostro esame. Con esso opportunamente (noi, infatti, voteremo favorevolmente) si fa in modo che, nel riparto della giurisdizione, per quanto riguarda quella relativa agli

interessi legittimi, il giudice amministrativo possa, non soltanto giudicare in ordine alla tutela dell'interesse legittimo, ma anche — laddove ve ne fossero le condizioni — provvedere ad una condanna al risarcimento dei danni. Come è noto, il risarcimento dei danni, come pronuncia espressa dalla giurisdizione amministrativa, è una recente conquista del nostro ordinamento che abbiamo inserito nella riforma della giustizia amministrativa, approvata, or non è molto, nel corso della XIII legislatura. Questa necessità di intervento da parte del Governo significa che, una volta tanto, il Governo, ancorché parzialmente (anzi, direi molto parzialmente), ha ascoltato ciò che l'opposizione ha dichiarato e l'argomento che ha sviluppato in ordine alla necessità di mantenere una coerenza riformatrice in relazione alla tutela degli interessi legittimi. L'ho detto poc'anzi ma va ribadito. Abbiamo operato, nella scorsa legislatura, in modo tale da avviare un processo all'esito del quale, fra cinque, dieci o quindici anni non so quando: è incerto il momento di approdo ma è certa la sostanza dell'approdo stesso), gli interessi legittimi saranno una figura retorica studiata nell'ambito della storia del diritto ma non saranno più situazioni giuridiche soggettive destinate ad avere una tutela differenziata rispetto a quella dei diritti soggettivi.

Concludo ora il mio intervento, perché, signor Presidente, scorgo il suo corruciato sguardo e l'aria di rimprovero che mi indirizza. Lei sa quanto rispetto nutro nei suoi confronti. Mi fermo solo per questo motivo.

PRESIDENTE. Con uno sguardo mi sono risparmiato di dover suonare la campanella.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e Votanti 363
Maggioranza 182
Hanno votato sì ... 363).*

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Benedetti Valentini 2.1 ed Olivieri 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, il mio emendamento 2.1, sottoscritto da numerosi esponenti della maggioranza, vuole segnalare due problemi.

Anzitutto, una volta trasferita la giurisdizione da una magistratura speciale alla magistratura ordinaria, continuare a prevedere la competenza del collegio, senza che di questo facciano parte gli esperti ed i tecnici aggregati, comporta soltanto un dispendio di energie e di risorse. Pertanto, vorremmo fosse precisato che è monocratica tutta la fase istruttoria, mentre la collegialità viene prescritta soltanto per la fase decisoria.

Inoltre, anziché radicare la competenza in capo ai tribunali aventi sede nella città capoluogo di distretto, riteniamo che il sistema esiga che tale competenza sia distribuita fra tutti i tribunali territorialmente competenti, in guisa che nessuna causa sia sottratta al giudice (civile) naturale. A questo riguardo, ricordo che non si tratta di accentrare o di concentrare la competenza: a differenza di altre occasioni (nelle quali abbiamo discusso di tale problematica occupandoci di materie analoghe), qui non si tratta di istituire o meno sezioni specializzate, perché la scelta del legislatore decretante è di attribuire *tout court* la giurisdizione ai tribunali ordinari. Se, però, trasferiamo la giurisdizione ai tribunali ordinari, infliggerebbe una ferita gravissima al sistema stabilire che il tribunale di Cagliari ha giurisdizione e competenza diverse da quelle dell'analogo organo giurisdizionale di Nuoro, di quello di

Sassari o di quello di Tempio Pausania. Ciò non è possibile! Non è possibile, in questo sistema, stabilire che il tribunale di Milano ha attribuzioni giurisdizionali più ampie di quelle dei tribunali di Vigevano, di Bergamo o di Pavia! In questo modo, viene inferto un *vulnus* al sistema! E desta meraviglia che i giuristi qui presenti non avvertano, in tutto ciò, un precedente di straordinaria gravità.

Se vogliamo dire che il caso ha una sua particolarità, perché si tratta di smantellare una giurisdizione speciale, e che non si vuole minimamente istituire una regola, né stabilire un precedente valido in assoluto, diciamolo con chiarezza; altrimenti, il *vulnus* sarebbe di un'evidenza così vistosa da non meritare commenti. Anche sotto questo profilo, l'accoglimento eventuale (anche nel capoverso 2) dell'ordine del giorno che presenteremo potrebbe costituire perlomeno quella paratia, nell'interpretazione della volontà del legislatore, di cui noi firmatari dell'emendamento in questione sentiamo una particolare necessità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Ho presentato il mio emendamento 2.2, identico a quello del collega Benedetti Valentini, sottoscritto anche da altri colleghi, perché qui non siamo in presenza solo di una questione relativa al giudice chiamato a giudicare su materie che erano devolute ai tribunali regionali delle acque pubbliche, ma il problema è più ampio. Il Governo ci deve spiegare, una volta per tutte, se, come sembra, poiché ha dato indicazione alla maggioranza di approvare l'articolo 1 e, quindi, di sopprimere questo tipo di giurisdizione speciale, ritenga che, in Italia, esistano tribunali di serie A e di serie B o se, invece, i tribunali ordinari italiani siano tutti uguali.

Che senso ha dire che, siccome la materia non richiede specializzazione alcuna, non attribuiamo la competenza territoriale a tutti i tribunali ordinari, com-

presi quei sessantatré che non si trovano nel capoluogo del distretto (definiti, impropriamente, piccoli tribunali)? Dato che la materia non richiede specializzazione, e non v'è bisogno di sezioni specializzate, la giurisdizione deve essere esercitata dal giudice naturale territorialmente competente. Perciò, ricompriamo tutti i tribunali! Altrimenti, dite che avete scelto un doppio tipo di legislazione: una che riguarda i tribunali di serie A, che hanno sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, e una che riguarda quelli di serie B (impropriamente detti piccoli tribunali), ai quali comunque compete di esercitare, in modo completo, la giurisdizione.

Se non vi è specialità, non vi è motivo che induca a respingere questi emendamenti. In caso contrario, state perseguendo una giustizia bifronte, con un tribunale competente su tutto, il grande tribunale, e con il piccolo tribunale che fate morire, un po' alla volta, di stenti: in realtà, in ogni provvedimento, cercate di togliere competenze a questi ultimi, in modo tale che, alla fine, non abbiano più motivo di esistere.

Questo è un provvedimento che va in quel senso. I colleghi sappiano che, non votando a favore degli identici emendamenti in esame, votano questo tipo di interpretazione. Spero che quanto meno i colleghi, che hanno i loro colleghi nei cosiddetti piccoli tribunali, ci pensino due volte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto a nome dei Democratici di sinistra.

PRESIDENTE. Quando do la parola a titolo personale non esprimo una valutazione di merito, ma semplicemente tecnica per i tempi assegnati. In questo caso, per esempio, per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Olivieri.

FRANCESCO BONITO. Infatti, dopo l'intervento del collega Olivieri, che ho ascoltato con molta attenzione e con la simpatia usuale, dichiaro che i Democratici di sinistra voteranno contro l'emendamento Olivieri 2.2 e anche, quindi, contro l'emendamento Benedetti Valentini 2.1. Perché?

Il punto iniziale della riflessione è, e non può essere diversamente, che in materia di giurisdizione di acque pubbliche noi abbiamo controversie caratterizzate, in primo luogo, da un rilevante valore economico (e questo ai fini della nostra discussione conta poco) e, in secondo luogo, da una connessione strettissima tra l'affermazione del diritto, della regola giuridica, e la soluzione di questioni tecniche. Inoltre, in materia di acque pubbliche è necessaria una forte specializzazione.

Detto questo, come premessa generale, voglio ricordare quali sono, ad avviso del centrosinistra, le linee di tendenza, di evoluzione del sistema dell'ordinamento giudiziario. Mi pare che nei convegni tutti convengano sul fatto che la nostra geografia giudiziaria sia datata oltre un secolo e che una delle ragioni strutturali della crisi della giustizia sia da individuare nel fatto che questa geografia giudiziaria è obsoleta. Tutti sono altresì d'accordo nei convegni — io sono d'accordo anche in Parlamento — che la giurisdizione imponga ormai, in una società democratica, evoluta, importante, come quella italiana, la specializzazione dei magistrati e non meno la specializzazione degli avvocati. Questa sarà la realtà dell'ordinamento giudiziario del nostro paese nei prossimi anni, se non nei prossimi due o tre anni, certamente quando torneremo noi a governare. Se tutto questo è vero, è evidente che noi siamo contrari — e voteremo contro gli identici emendamenti — a mantenere la polverizzazione delle competenze territoriali in relazione a materie rispetto alle quali occorre un elevato grado di specializzazione. Lo dice — Presidente, è l'ultima considerazione che faccio — chi nel proprio collegio non ha un tribunale cosiddetto piccolo, ma si è formato professionalmente in un tribunale molto pic-

colo, come era ed è quello di Lucera, tribunale nella cui sede, proprio per le sue dimensioni, chi ci ha lavorato si è formato adeguatamente, giacché ogni giorno era costretto ad affrontare questioni giuridiche molto diverse da quelle del giorno prima. Ciò gli è valso per acquisire una conoscenza del diritto molto estesa; probabilmente, però — ed è il mio cruccio —, all'estensione non corrisponde poi un approfondimento, come ormai sarà imposto agli operatori del diritto nel prossimo futuro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, ho firmato questo emendamento perché mi sono reso conto che in caso contrario noi andremmo a caricare di più di lavoro i tribunali aventi sede nei capoluoghi distrettuali che, normalmente, sono quelli più oberati di lavoro. Quindi, per avere questa capacità di lavoro dovranno sottrarre altri giudici, altro personale, alle altre sezioni. Questo è un fatto che credo vada a discapito della giustizia ordinaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brusco. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BRUSCO. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento Benedetti Valentini 2.1, a titolo personale. Voterò favorevolmente, condividendone appieno le argomentazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Sul tema in questione hanno valore, indubbiamente, le ragioni espresse dal collega Bonito; tuttavia, c'è una considerazione che vale la pena di compiere: eliminando i tribunali regionali ed il tribunale superiore delle acque pubbliche, non è stato previsto alcunché per conservare la specializzazione

acquisita dai giudici, accumulata attraverso le loro esperienze dirette, e che garantisce ai cittadini il miglior servizio possibile.

Il Governo ha esaminato, sebbene ancora non sia stata sottoposta all'attenzione dell'Assemblea, la questione del trasferimento delle competenze civili ed amministrative del tribunale dei minori in capo ai tribunali ordinari. Nella sua proposta, che spero sarà modificata opportunamente, il Governo ha avanzato l'ipotesi di creare sezioni specializzate, in cui i magistrati del tribunale dei minorenni, che hanno acquisito determinate competenze, avrebbero la possibilità di continuare nello svolgimento dei loro compiti.

Dei giudici dei tribunali regionali delle acque e del tribunale superiore delle acque non viene, invece, recuperata l'esperienza; semmai, gli stessi saranno smistati in Cassazione, o in altre sedi, provocando un grave danno al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; infatti, non avremo più la disponibilità di competenze prodotte sul campo.

Sarebbe, allora, il caso di riflettere su tale questione: certamente, è opportuna una competenza distrettuale, tuttavia, è necessario conservare la specializzazione dei magistrati che, invece, con il decreto-legge in esame non è conservata, creando grave danno e grave nocumento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rava. Ne ha facoltà.

LINO RAVA. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento Olivieri 2.2.

Prevedendo che le materie delegate non siano più specialistiche, mi pare veramente curioso che non siano devolute ai tribunali territorialmente competenti. Non sono, infatti, d'accordo sull'affermazione che i tribunali minori siano dotati di una minore capacità di affrontare le problematiche inerenti ai giudizi; e non sono, oltremodo, d'accordo sull'opinione che nei tribunali minori non esista una efficacia dell'attività.

Sottoscrivo, pertanto, con convinzione, la proposta emendativa Olivieri 2.2, sperando che l'Assemblea la accolga con favore.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, temo che si sia verificato qualche equivoco sull'argomento; non è in discussione la competenza dei cosiddetti piccoli tribunali, o tribunali minori, che poi, per la verità, nell'ordinamento neanche esistono. Ogni lettura che tende a vedere dietro questo provvedimento un'ipoteca che immagini, in futuro, di ridurre o ridimensionare le competenze di questi cosiddetti tribunali minori, non trova, pertanto, alcun fondamento né nella legge né nelle intenzioni del Governo. Il Governo lo ha detto con molta chiarezza in Commissione e non ha difficoltà nel ribadirlo in Assemblea.

In questo caso stiamo compiendo un'operazione esattamente inversa, stiamo cioè trasferendo competenze dai tribunali regionali, in numero di otto ed oggi presenti soltanto nelle grandi città, a trenta tribunali diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, compresi tribunali presso città, tutto sommato, piccole. Si tratta, quindi, di un'operazione esattamente opposta a quella che qualcuno ha male interpretato: avviene un decentramento di competenze!

Preso poi atto che la materia delle acque è materia non specializzata ma certamente specialistica, relativa a controversie con oggetti particolari e di particolare valore, curata non soltanto da magistrati specializzati ma anche da avvocati specializzati, si propone di collocarla presso i tribunali sedi di distretto, perché lì il Governo è in grado di approntare un'organizzazione (giudici e personale di cancelleria) in grado di fronteggiare questo tipo di specializzazione delle cause. Questo

è un problema puramente organizzativo, di organizzazione periferica, in un quadro in cui stiamo incrementando le competenze dei tribunali periferici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, prendiamo atto, senza alcuna difficoltà, della replica del sottosegretario Vietti. Mi pare che l'emendamento volto a concentrare le competenze presso le sedi di distretto sia una soluzione più razionale; tuttavia, ricordando alcune osservazioni già svolte ieri, devo richiamare l'attenzione del Governo sull'inopportunità di provvedere in questa materia con decreto-legge: ciò non solo per i motivi già ricordati, ma anche perché esso opera con un'efficacia immediata. Non vi è alcuna fase di transizione, che sarebbe invece necessaria vuoi per salvare le competenze specialistiche, vuoi per adeguare le nuove sedi alle funzioni trasferite. Tali aspetti, evidentemente, non possono trovare una soluzione razionale e adeguata con un provvedimento che, dall'oggi al domani, acquista efficacia e, quindi, abolisce e trasferisce: ciò mi sembra quanto meno intuitivo. Accanto ai rilievi già svolti deve quindi aggiungersi quello, non secondario, sotto il profilo funzionale, per il quale il carattere di immediata efficacia che viene dato a questa soppressione e riallocazione, senza alcun periodo transitorio per definire le nuove competenze, è disposizione altamente inopportuna, che creerà disagi pratici per i cittadini, per gli organi giurisdizionali nonché per gli avvocati che si troveranno, dall'oggi al domani, di fronte a tribunali nuovi, tutt'altro che istituiti.

Credo questo sia il segno di una fretta che abbiamo già riscontrato per altri provvedimenti, che ha poco a che vedere con la razionalità nell'approccio sistematico alle questioni della giurisdizione e che, peraltro (colgo di nuovo l'occasione per sottolinearlo), anche da un punto di vista teorico e concettuale, determina una dicotomia (mi riferisco a quella tra diritti

soggettivi, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, ed interessi legittimi, che restano in capo ai tribunali amministrativi) che non è affatto spiegata in questo provvedimento e che va in controtendenza rispetto alle riforme operate soprattutto con la legge n. 205 del 2000 e con una larga condivisione nel paese sia tra le forze politiche sia nella dottrina e nella giurisprudenza.

Pertanto, anche sotto il profilo pratico e non solo sotto quello concettuale, occorrerà un certo tempo, in mancanza di un dibattito in sede parlamentare, di lavori parlamentari adeguati e di un periodo transitorio, per una nuova allocazione di queste funzioni, per intendere meglio, con riferimento a questa materia, cosa sia diritto soggettivo e cosa sia interesse legittimo.

È, dunque, una scelta raffazzonata e doppiamente inopportuna, in modo grave per il profilo di incostituzionalità, perché è introdotta da un decreto-legge, ma in modo ancora più grave sotto il profilo funzionale, perché si dà immediata efficacia a questa soppressione ed a questo trasferimento di funzioni, dall'oggi al domani, senza un adeguato periodo transitorio per la riorganizzazione di queste ultime.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, intervengo solo per dire che, sembrerà strano, ma questa volta sono d'accordo con il Governo. La polverizzazione sarebbe un grande male, in quanto si tratta di una materia in cui la specializzazione è indispensabile. Peraltro, la specializzazione in una materia così difficile, delicata e poco conosciuta avviene soltanto attraverso la concentrazione delle competenze presso i tribunali distrettuali. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.